

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Enrico Vitali

Proc. n. 20/2017

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti di:

Signor VALTER MURINO, nata a Orvieto il 12 luglio 1966.

* * *

A seguito della trasmissione in data 5 dicembre 2017, da parte della Segreteria O. d G., dello inoltro in data 4 dicembre 2017 da parte della Procura Federale, della segnalazione del tesserato Arnaldo Torre del 3 dicembre 2017, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti occorsi in occasione della Gara Internazionale di Follonica disputata dal 17 al 19 novembre 2017.

Mediante tale documento, si segnala che il tesserato Valter Murino nella qualità di Giudice di gara, il giorno 18 novembre 2017, si sarebbe avvicinato al Torre dicendogli *“di essere un disonesto, che lo avrebbe picchiato, che doveva sparire dal mondo dell’endurance e che gliela avrebbe fatta pagare asserendo che il Torre sarebbe stato l’autore della segnalazione nei suoi confronti di un conflitto di interessi quale Giudice”*.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha aperto quindi un procedimento nei confronti del tesserato Valter Murino, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 18 dicembre 2017 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Acquisita la scheda di tesseramento del Murino e in assenza di difese pervenute dall'interessato, il procedimento viene così deciso.

* * *

Il presente procedimento trae origine da un'informativa trasmessa dal tesserato Arnaldo Torre relativamente a fatti avvenuti il giorno 18 novembre 2017.

Tale informativa è stata tempestivamente trasmessa dal Torre alla Procura Federale in data 3 dicembre 2017 entro il quindicesimo giorno dal fatto e, successivamente, è stata inviata dalla Procura Federale all'esame del G.S.N., in data 4 dicembre 2017.

Accertata quindi l'ammissibilità del procedimento e passando al merito della vicenda, rileva questo Giudice, che nulla emerge agli atti in ordine al contegno contestato dal Torre al Murino.

La stessa segnalazione del Torre è estremamente generica e scarsamente circostanziata.

In particolare, non sono state indicate le precise frasi che avrebbe proferito il Murino né, come detto, si rinvengono in atti altri riscontri che consentano di accertare i fatti.

Dette carenze della segnalazione non consentono neanche l'ulteriore approfondimento della vicenda in quanto, in caso contrario, si supererebbero comunque i limiti imposti ai poteri istruttori del Giudice Sportivo che invaderebbe le specifiche competenze della Procura Federale.

Né può essere attribuito alcun significato penalizzante al mancato invio da parte del Murino di giustificazioni alle contestazioni mossigli in quanto anche tale scelta, rientra nel legittimo esercizio del diritto di difesa della parte interessata.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, visto il Regolamento di giustizia FISE dispone il non doversi procedere nei confronti del tesserato Murino Valter per i fatti in esame con la conseguente archiviazione del procedimento.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 18 dicembre 2017

F.to Il Giudice Sportivo

Nazionale

Avv. Enrico

Vitali